Documento firmato digitalmente
Il Relatore

Sentenza n. 2516/2025
Depositata il 18/08/2025
Il Segretario

Il Presidente

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 23, riunita in udienza il 21/07/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:

Presidente
Relatore
Giudice

in data 21/07/2025 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

- sull'appello n. 3346/2024 depositato il 11/12/2024

**proposto da**

**Difeso da**
Antonio Maria Manco - MNCNNM82B17D862X

**ed elettivamente domiciliato presso** antonio.manco@pec.it

**contro**

Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce - Via San Nicola, 2 73100 Lecce LE

**elettivamente domiciliato presso** dp.lecce@pce.agenziaentrate.it

**Avente ad oggetto l'impugnazione di:**
- pronuncia sentenza n. 908/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LECCE sez. 5 e pubblicata il 17/05/2024

**Atti impositivi:**
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM041100358 2023 IRES-ENTI NON COMMERCIALI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM041100358 2023 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM041100358 2023 IRAP 2017

**a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 260/2025 depositato il**

**21/07/2025**

**Richieste delle parti:**

**Le parti si riportano ai propri scritti e conclusioni.**

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso notificato in data 30.10.2023 innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Lecce , impugnava l'avviso di accertamento n. TVM041100358/2023. Tale avviso accertava, con riferimento all'anno d'imposta 2017, presunti redditi non dichiarati in capo alla A.S.D. e richiedeva il pagamento della complessiva somma di Euro 118.978,58 per imposte IRES, IRAP ed IVA – comprensiva di sanzioni ed interessi - in via solidale anche al , in quanto ritenuto legale rappresentante dell'associazione all'epoca dei fatti.

Il ricorso di primo grado si basava su diversi motivi, tra cui in via preliminare, il difetto di soggettività passiva d'imposta in capo al contribuente.

L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio e richiedendo il rigetto del ricorso.

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Lecce, con Sentenza n. 908/05/2024, pronunciata il 22.04.2024 e depositata in data 17.05.2024, rigettava il ricorso di confermando la pretesa tributaria e compensando le spese di lite. In particolare, sul punto del difetto di soggettività passiva, la Corte di primo grado sosteneva che il ( ), oltre alla carica iniziale di Segretario-Tesoriere, aveva assunto il ruolo di legale rappresentante dell'associazione tra il 23.08.2017 e il 06.11.2018. Tale circostanza, secondo la Corte, emergeva dai verbali di contraddittorio del 21.02.2023, 05.06.2023 e 02.08.2023.

Avverso tale sentenza, ( proponeva appello con i medesimi motivi di ricorso di primo grado, in particolare sull'erroneità della sentenza nella parte in cui rigettava l'eccezione di difetto di soggettività passiva d'imposta. L'appellante ribadiva di non aver mai rivestito la carica di Presidente né alcuna altra funzione gestoria nell'anno d'imposta 2017, oggetto dell'accertamento, sostenendo che le conclusioni della sentenza di primo grado erano prive di prova e basate su errate interpretazioni dei verbali di contraddittorio e su asserzioni senza supporto documentale.

L'Agenzia delle Entrate si costituiva richiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.

All'udienza di discussione , la causa veniva trattenuta in decisione.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello merita accoglimento con riferimento al motivo relativo al difetto di soggettività passiva d'imposta in capo al (

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado ha ritenuto il ( coobbligato in solido per i debiti tributari dell'A.S.D. ) in quanto avrebbe rivestito il ruolo di legale rappresentante dell'associazione nel periodo compreso tra il 23.08.2017 e il 06.11.2018. Tale conclusione è stata desunta principalmente dal contenuto dei verbali di contraddittorio, in particolare quello del 21.02.2023 e quelli del 05.06.2023 e 02.08.2023, in cui l'Avv. Antonio Maria Manco, in rappresentanza del non avrebbe contestato tale circostanza, anzi "ne confermava il ruolo ed il conseguente coinvolgimento". L'eccezione di difetto di soggettività passiva, da parte del ricorrente, è stata ritenuta infondata.

Questa Corte ritiene che le motivazioni della sentenza impugnata siano erronee e non supportate da prove concrete . Sebbene l'atto costitutivo del 10.09.2013 mostri l'elezione del ( a Segretario-Tesoriere del Consiglio Direttivo, l'appellante ha costantemente negato di aver rivestito la carica di Presidente o di legale rappresentante per l'anno d'imposta 2017. L'appellante ha evidenziato che la circostanza della sua presunta presidenza nel periodo 23.08.2017 – 06.11.2018, riportata nel verbale di contraddittorio del 21.02.2023, non può assurgere a rango di prova, in quanto egli non era presente a quell'incontro. Inoltre, l'affermazione circa il suo ruolo di Presidente sarebbe stata fatta da un altro soggetto, il Sig. , senza fornire alcun supporto documentale .

ha prodotto in giudizio elementi di fatto che confutano la ricostruzione dell'Ufficio e della Corte di primo grado:

-Dallo stesso procedimento di accertamento avviato dall'Agenzia delle Entrate, risulta che in occasione del primo contraddittorio tenutosi in data 12.01.2023 – al quale l'appellante non era stato invitato a partecipare – l'Agenzia delle Entrate aveva attestato di aver individuato quali Presidenti e legali rappresentanti della A.S. seguenti soggetti: (dal 03.11.2013 al 06.11.2018), (dal 06.11.2018 all'11.08.2020), (dall'11.08.2020 a seguire). In tale elenco, il nome di non risulta affatto.

-L'appellante ha prodotto l'elenco dei dirigenti dell'ASD . rilasciato dalla Lega Nazionale Dilettanti – Comitato Regionale della Puglia. Da tale documento emerge pianamente , come attestato dalla Lega stessa, che il Presidente dell'A.S.D. con riguardo alla stagione sportiva di riferimento (2016/2017) era il Dal medesimo elenco si evince, altresì, l'assenza di alcun incarico dirigenziale o gestorio in capo al

Per quanto concerne la mancata eccezione di difetto di soggettività passiva in sede di accertamento con adesione da cui la Corte di primo grado ha desunto una conferma del ruolo o una preclusione difensiva, questa Corte ritiene che alcuna preclusione difensiva in sede giudiziale può derivare all'odierno appellante dalla mancata proposizione di un'eccezione nell'ambito del procedimento di accertamento con adesione. Del resto ,nel contesto dell'accertamento con adesione, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ( Cass. 2161/2019) stabilisce che la mancata eccezione di difetto di soggettività passiva da parte del contribuente durante la fase di adesione non comporta alcuna preclusione difensiva in sede giudiziale. La Cassazione esclude quindi che il silenzio o l'omessa deduzione di tale eccezione nella fase amministrativa possa essere interpretata come un riconoscimento definitivo della qualifica di soggetto passivo del tributo o, peggio, come una rinuncia a contestarla successivamente nel processo tributario.

Le prove documentali fornite dall'appellante (verbali dell'Ufficio anteriore e elenco LND) dimostrano con chiarezza che egli non ricopriva la carica di Presidente e legale rappresentante nel periodo d'imposta 2017, e che le conclusioni della sentenza di primo grado sono basate su un'errata valutazione dei fatti e della documentazione agli atti.

Pertanto, in assenza di prova certa e documentata che il contribuente abbia effettivamente rivestito la carica di legale rappresentante della A.S.D. ) nel periodo rilevante ai fini dell'accertamento per il quale gli è stata ascritta una responsabilità solidale, l'eccezione di difetto di soggettività passiva d'imposta è fondata e merita accoglimento. Conseguentemente, viene meno il presupposto per la sua responsabilità solidale sui debiti tributari dell'associazione.

L'accoglimento del primo motivo di appello, ha carattere assorbente rispetto a tutti gli altri motivi di gravame proposti dall'appellante (infondatezza dell'avviso di accertamento per natura non commerciale dell'ente, erronea determinazione dei ricavi, erronea determinazione dell'IVA), in quanto la mancanza della legittimazione passiva del rispondere della pretesa tributaria rende superflua ogni ulteriore valutazione sul merito della pretesa stessa.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

**P.Q.M.**

La Corte accoglie l'appello. Condanna parte appellata al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio in favore di parte appellante che si liquidano in complessivi € ) oltre accessori di legge, se dovuti.